

TRIBUNALE DI PARMA

- SEZIONE LAVORO -

RICORSO EX ARTT. 414 E SS. C.P.C. E RICHIESTA DI
AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA AI SENSI DELL'ART.
151 C.P.C.

Nell'interesse di:

Dinatolo Rita, nata a Napoli il 18/08/1978 e residente a Trecasali (PR) via San Michele Arcangelo 4 (DNTRTI78M58F839G) rappresentata e difesa dall'avv. Paolo F. Lannutti del Foro di Parma (C.F. LNNPFL63L04B034R), elettivamente domiciliata presso la persona e lo studio del medesimo procuratore, sito in Parma, P.le Santafiora n.1, giusta delega in calce al presente atto, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo P.E.C. avv.lannutti@pec.it ovvero al n. di fax 0521696007

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro carica *pro tempore* – domiciliato ex lege presso Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede a Bologna via G. Reni, 4.
AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI PARMA, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Parma Via Vittoria 33 433125 Parma;
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER EMILIA ROMAGNA in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Via Dè Castagnoli, 1, 40126 Bologna.



	E nei confronti di	
	tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive dei 101 ambiti territoriali italiani , per le classi di concorso Scuola dell'infanzia (AAAA) e Primaria (EEEE), vigenti negli anni scolastici 2014/20171	
	in punto	
	Diritto all'inserimento dei titolari del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 nella III fascia delle graduatorie permanenti (ora ad esaurimento), cioè nelle graduatorie riservate ai docenti abilitati e utilizzate per l'assunzione a tempo indeterminato sul 50% dei posti annualmente banditi dal MIUR ai sensi dell'art. 399 del Decreto legislativo 297/1994.	

	A. La condizione soggettiva della ricorrente.	
	La ricorrente è insegnante precaria, abilitata alla professione docente in virtù di diploma di maturità magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 al termine di corsi quadriennali dell'Istituto Magistrale.	
	Attualmente è inserita nelle graduatorie di circolo e di istituto, ossia nelle graduatorie utilizzabili soltanto per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato.	
	La ricorrente, in possesso di diploma di maturità magistrale conseguito entro l'A.S. 2001/2002 e cioè prima dell'istituzione della Laurea in Scienza della formazione, è stata sino ad oggi esclusa dalle GaE provinciali e, dunque, dai corrispondenti benefici e quindi aspira ad essere finalmente inclusa, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia	
	2	



(AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive valide per gli anni scolastici 2014/2017, ossia nelle graduatorie riservate agli abilitati e utilizzabili ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato sul 50% dei posti annualmente banditi dal MIUR ai sensi dell'art. 399 del Decreto legislativo 297/1994 e succ. modif.

Il Decreto Ministeriale n. 235 del 01.04.2014, recante disposizioni per l'aggiornamento delle graduatorie per il triennio 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017, in maniera del tutto illegittima, non ha concesso ai docenti titolari del diploma magistrale, conseguito entro l'a.s. 2001/2002, la possibilità di presentare domanda di inserimento nelle suddette graduatorie utilizzabili per le assunzioni a tempo indeterminato.

Il D.M. 235/2014 ha infatti previsto soltanto la possibilità di presentare domanda di aggiornamento della propria posizione in graduatoria e tale facoltà di aggiornamento è concessa esclusivamente ai docenti già inseriti nelle graduatorie per cui è causa e, di conseguenza, registrati nella piattaforma telematica denominata "Istanze on line".

Più precisamente, ai sensi del D.M. 235/2014, all'art. 9, commi 2 e 3, rubricato *"Modalità di presentazione delle domande"*, [...] la domanda (n.d.r. di permanenza, di aggiornamento e/o di trasferimento) (...) dovrà essere presentata esclusivamente con modalità WEB [...] secondo le seguenti modalità [...]: a) registrazione del personale interessato; tale operazione, che prevede anche una fase di riconoscimento fisico presso una istituzione scolastica, qualora non



sia stata già compiuta in precedenza, può essere sin da ora effettuata, secondo le procedure indicate nell'apposita sezione dedicata, "Istanze on line - presentazione delle Istanze via web - registrazione", presente sull'home page del sito internet di questo Ministero (www.istruzione.it); b) inserimento della domanda via web.”

Lo stesso D.M. 235/2014, all’art. 10, comma 2, lettera b, rubricato “Regolarizzazioni e esclusioni”, stabilisce che [...] è motivo di esclusione (...) la domanda presentata in modalità difforme da quanto previsto dall’art. 9, commi 2 e 3 [...].”

La piattaforma web denominata “Istanze on line”, tuttavia, non riconoscendo come titolo valido, all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, il diploma magistrale anche se conseguito entro l'a.s. 2001/2002, non consente la possibilità ai docenti in possesso di tale titolo di registrarsi nel sistema telematico del MIUR impendendo quindi loro di inserirsi nelle graduatorie e costringendo quindi all’azione giudiziaria.

Prima di esplicitare le ragioni di diritto a sostegno del presente ricorso gioverà riassumere brevemente il quadro normativo relativo alle procedure di accesso alla carriera di insegnamento sulla base delle graduatorie permanenti oggi ad esaurimento nonché sul valore abilitante del diploma magistrale.

Con l'art. 401 del d.lgs. n. 297/1994 (T.U. Istruzione), le vecchie graduatorie relative ai concorsi per soli titoli del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, ivi compresi i licei



artistici e gli istituti d'arte, sono state trasformate in graduatorie permanenti, da utilizzarsi per le assunzioni in ruolo secondo le previsioni contenute nell'art. 399 dello stesso T.U., il quale, nella sua nuova versione introdotta dall'art. 1 della l. 124/1999, stabilisce che:

a) per il 50% dei posti la copertura avviene mediante concorso pubblico;

b) per il restante 50% attingendo alle suddette graduatorie permanenti.

L'art. 2, co. 1, della l. n. 124/1999, poi autenticamente interpretato dall'art. 1 del D.l. n. 255/2001, convertito, con modificazioni, in l. n. 333/2001, individuava puntualmente i soggetti aventi titolo all'inserimento nelle graduatorie permanenti (docenti che chiedevano il trasferimento dalla corrispondente graduatoria di altra provincia; docenti in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione ai soppressi concorsi per soli titoli; docenti che avevano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami o di precedenti esami anche ai soli fini abilitativi, in relazione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto, e che risultavano inseriti, alla data di entrata in vigore della legge, in una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo, ovvero che avevano superato le prove dell'ultimo concorso per titoli ed esami bandito anteriormente alla data di entrata in vigore della legge e conclusosi successivamente al 31 marzo 1995).

Con D.M. n. 123/2000 è stato adottato il “*Regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie*”



permanenti previste dagli articoli 1, 2, 6 e 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124”.

Successivamente all'A.S. 2001/2002, in attuazione della normativa sopra richiamata, allo scopo di integrare ed aggiornare le graduatorie permanenti per il personale docente ed educativo per l' A.S. 2002/2003, è stato emanato il decreto direttoriale 12/02/2002 che limitava la possibilità di inserimento nella III fascia delle graduatorie permanenti di una sola provincia solo al “*personale non inserito nelle graduatorie permanenti, in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 3*” (cfr. art. 1, co. 4), ovvero agli “*aspiranti che alla data di scadenza per la presentazione delle domande, siano in possesso di uno dei titoli di seguito indicati per la medesima classe di concorso o il medesimo posto*”:

a) idoneità o abilitazione all'insegnamento conseguita a seguito del superamento dei concorsi a cattedre e posti per titoli ed esami;

*b) idoneità o abilitazione all'insegnamento conseguita presso le scuole
di specializzazione all'insegnamento secondario (S. S. I. S.);*

c) idoneità o abilitazione all'insegnamento conseguita a seguito della partecipazione alle sessioni riservate indette ai sensi della legge 124/1999 e della legge 306/2000;

d) idoneità o abilitazione all'insegnamento riconosciute con provvedimento ministeriale a seguito della procedura di riconoscimento dei titoli attestanti una formazione professionale, rilasciati da uno degli Stati dell'Unione europea, ai sensi delle direttive comunitarie 89/1948 C.E.E. e 92/1951 C.E.E., recepite nei



decreti legislativi 115 del 27/1/1992 e 319 del 2/5/1994” (cfr. art. 3, co. 1).

Una deroga era poi prevista, ai sensi del successivo co. 3 dello stesso art. 3, per coloro che stessero frequentando i corsi per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento (S.S.I.S. o sessioni riservate di abilitazione) con esame finale da svolgersi entro il 31/05/2002.

Stando così le cose **i diplomati magistrali potevano accedere alle graduatorie permanenti solo se muniti di “idoneità” all’insegnamento conseguita a seguito del superamento di un concorso ordinario o di una sessione riservata.**

Analoghe previsioni sono poi state dettate nei successivi decreti dirigenziali di integrazione/aggiornamento di dette graduatorie del 17/04/2003, 21/04/2004 e 31/03/2005.

Al fine di non alimentare ulteriormente il precariato, con l'art. 1, co. 605, lett. c), della l. n. 296/2006 (Finanziaria 2007), le graduatorie permanenti del personale docente sono state trasformate in graduatorie ad esaurimento (di seguito “GaE”).

Recita la norma in questione: *“Per meglio qualificare il ruolo e l'attività dell'amministrazione scolastica attraverso misure e investimenti, anche di carattere strutturale, che consentano il razionale utilizzo della spesa e diano maggiore efficacia ed efficienza al sistema dell'istruzione, con uno o più decreti del Ministro della pubblica istruzione sono adottati interventi concernenti: [...] c) la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo*



indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009, da verificare annualmente, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, circa la concreta fattibilità dello stesso, per complessive 150.000 unità, al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l'età media del personale docente. [...] Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto-legge n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica e il corso di laurea in Scienza della formazione primaria. [...]”

La norma, da un lato, ha escluso la possibilità di inserimento per gli abilitati post 2007, ma non per i **“i docenti già in possesso di abilitazione”**, inclusi dunque (secondo l'unica interpretazione



possibile) i diplomati magistrale ante a.s. 2001/2002, atteso il valore abilitante del titolo dai medesimi detenuto.

La prima integrazione/aggiornamento delle nuove GaE è stata disciplinata, in relazione al biennio scolastico 2007/2009, con decreto direttoriale 16/03/2007 che ancora consentiva l'inserimento nella terza fascia di una sola provincia per chi non vi fosse già inserito a condizione che fosse “ *in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 3*” (cfr. art. 1, co. 11) e di uno dei titoli elencati all'art. 4 (tra gli altri, l' idoneità o abilitazione all'insegnamento conseguita a seguito del superamento dei concorsi a cattedre e posti per titoli ed esami; l'abilitazione o idoneità conseguita a seguito di partecipazione alle sessioni riservate; l'abilitazione o idoneità conseguita a seguito di partecipazione ai corsi speciali indetti con d.m. n. 21/05 e n. 100/04; la laurea in Scienze della formazione primaria), escludendo, dunque, in linea con i precedenti decreti di aggiornamento/integrazione afferenti le graduatorie permanenti, ancora una volta il titolo magistrale.

Analogamente, si è continuato ad escludere l'accesso alle GaE per i diplomati con i successivi DM n.42/2009 per il biennio 2009/2011 e n.44/2011, per come integrato dal DM. n.47/2011 per il triennio 2011/2014.

Da ultimo, ai fini dell'aggiornamento delle GaE per il triennio 2014/2017, è stato emanato il DM n. 235/2014 il quale, come già evidenziato in precedenza, non ha concesso alcun nuovo inserimento, ammettendo esclusivamente di aggiornare la propria posizione a chi risultava essere già inserito in graduatoria, senza tener conto, peraltro,



di quanto frattanto sancito attraverso il D.P.R. 25/03/2014 né di quanto stabilito dal D.M. n. 353/2014 che, per il medesimo triennio scolastico, ammetteva i diplomati magistrali ante A.S. 2001/2002 nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto, ossia quella destinata al personale abilitato.

RICOSTRUZIONE NORMATIVA DI RIFERIMENTO SUL VALORE ABILITANTE DEL DIPLOMA MAGISTRALE

Il R.D. n. 1054/1923 prevedeva che *“L'istruzione magistrale ha per fine di preparare gli insegnanti delle scuole elementari. E' impartita negli istituti magistrali” (art. 53, co. 1) e che “L'esame di abilitazione è sostenuto alla fine del corso degli studi propri degli istituti magistrali e degli istituti tecnici” (art. 71, co. 6).*

Con il successivo R.D. n. 577/1928 si è inoltre stabilito che *“Il personale insegnante delle scuole materne deve essere fornito di titolo di studio legale di abilitazione all'insegnamento conseguito presso le scuole magistrali o del titolo di studio rilasciato dagli istituti magistrali” (art. 39).*

L'art. 197 del d.lgs. n. 297/1994, prima di essere abrogato ex art. 8, l. n. 425/1997, a far data dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 1 stessa legge, stabiliva al co. 1 che *“A conclusione degli studi svolti ... nell'istituto magistrale si sostiene un esame di maturità, che è esame di Stato e si svolge in unica sessione annuale. Il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio ... dell'istituto magistrale abilita, rispettivamente, all'esercizio della*



professione ed all'insegnamento nella scuola elementare”.

Il suddetto regolamento è stato emanato con D.P.R. n. 323/1998 (rubricato *“Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell'articolo 1 della legge 10 dicembre 1997, n. 425”*), il quale, allo scopo di regolare il passaggio graduale alla nuova disciplina, all'art. 15, co. 7, ha previsto che *“I titoli conseguiti nell'esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell'istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997/1998 conservano in via permanente l'attuale valore legale e abilitante all'insegnamento nella scuola elementare. Essi consentono di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare”*.

Già con il decreto interministeriale (D.I.) 10/03/1997 (rubricato *“Norme transitorie per il passaggio al sistema di formazione universitaria degli insegnanti della scuola materna ed elementare, previste dall'art. 3, comma 8, della legge 19 novembre 1990, n. 341”*) si era riconosciuto pieno valore legale ai titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti entro l'anno scolastico 2001-2002 (cfr. art. 2, co. 1, d.i. cit.), operando un chiaro distinguo rispetto ai diplomi di maturità conseguiti a conclusione del nuovo corso di studi attivato (cfr. art. 3, co. 1, stesso D.I.).

L'art. 2, co. 1, del citato decreto interministeriale stabilisce infatti che i



titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998, o **comunque conseguiti entro l'A.S.2001-2002, conservano in via permanente l'attuale valore legale e consentono di partecipare alle sessioni di abilitazione all'insegnamento nella scuola materna**, previste dall'art. 9, comma 2, della citata Legge n. 444 del 1968, **nonché al concorsi ordinari per titoli e per esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare**, secondo quanto previsto dagli articoli 399 e seguenti del citato decreto legislativo n. 297 del 1994.

Mentre il successivo art 3, afferma che in relazione alla soppressione dei corsi biennali di scuola magistrale e di quelli quadriennali ed integrativi di istituto magistrale, disposta dall'art. 1, commi 1 e 2, è istituita una nuova tipologia di istituto di istruzione secondaria di secondo grado la cui denominazione e il cui modello di corso di studi, di durata quinquennale, è determinato con la procedura prevista dall'articolo 205 del citato decreto legislativo n. 297 del 1994. Al termine del predetto corso di studi si consegue il diploma di maturità non avente valore abilitante all'insegnamento nella scuola elementare e non idoneo all'insegnamento nella scuola materna.

Quindi, si è riconosciuto valore abilitante all'insegnamento al titolo magistrale conseguito entro l'A.S. 2001/2002 (come le ricorrente), escludendo espressamente che un simile valore potesse riconoscersi ai diplomi conseguiti secondo il nuovo ordinamento.



A conferma dell'assetto normativo sopra delineato, infine, è stato recentemente pubblicato il **Dpr 25.03.2014** (pubblicato nella G.U. n. 111 del 15.05.2014) con il quale è stato deciso il ricorso straordinario al Capo dello Stato sulla base del parere del Consiglio di Stato numero 03813/2013 del 11.09.2013 (Numero affare 04929/2012).

Con tale DPR del 25.03.2014 è stato definitivamente affermato che **il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 deve essere considerato titolo abilitante all'insegnamento.**

Secondo la sezione consultiva del Consiglio di Stato, invero, "[...] prima della laurea in Scienze della formazione, il **titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti** secondo l'art. 53 del R.D. 6 maggio 1923 n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197 d.l. 16 aprile 1994, n. 297. Come sancito inoltre dal D.M. 10 marzo 1997, dall'art. 15, co. 7, del d.P.R. 23 luglio 1998, n. 323 ed, infine, recentemente ai fini dell'ammissione al concorso a cattedre, dal D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012 [...]" (Consiglio di Stato, Seconda sezione, Numero 03813/2013 del 11.09.2013).

Riassumendo si può quindi affermare che il DIPLOMA MAGISTRALE conseguito entro l'a.s. 2001/2002 è titolo abilitante per accedere all'insegnamento:



	" nella SCUOLA DELL'INFANZIA (AAAA), tramite il titolo di studio conseguito negli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali ed equivalenti di istituto magistrale;	
	" nella SCUOLA PRIMARIA (EEEE), tramite il titolo di studio conseguito negli istituti magistrali al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale	
	Nonostante il valore abilitante dei diplomi magistrali conseguiti entro l'AS 2001/2002, non è mai stata data ai possessori di questi diplomi la possibilità di inserimento né nelle graduatorie permanenti, né nelle successive GaE.	
	Detto rifiuto è totalmente infondato ed illegittimo per le seguenti ragioni di	
	DIRITTO	
	1) LA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO IN MATERIA DI GRADUATORIE AD ESAURIMENTO	
	Nessun dubbio può sussistere sul fatto che la giurisdizione dell'attuale controversia sia da individuarsi in capo al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro.	
	Esiste, infatti, un consolidato orientamento della Cassazione e del Consiglio di Stato secondo il quale, a seguito della trasformazione delle graduatorie relative ai singoli concorsi in graduatorie permanenti (oggi ad esaurimento), dove sono inclusi tutti gli aspiranti docenti in possesso di abilitazione, è mutata la posizione giuridica soggettiva	
	14	



delle persone inserite nelle graduatorie stesse. Tale posizione è divenuta di “diritto soggettivo” poiché concerne una “pretesa” (all’inserimento in graduatoria) i cui “fatti costitutivi” corrispondono al possesso di un titolo ottenuto nei modi di legge.

Si citano i precedenti giurisprudenziali a sostegno di tale tesi in ordine cronologico decrescente:

a) Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 5794 del 24.11.2014 *"In presenza di graduatorie permanenti ad esaurimento per insegnanti, non viene in rilievo una procedura concorsuale in quanto si tratta di inserimento in graduatoria di coloro che sono in possesso di determinati requisiti, anche sulla base della pregressa partecipazione a concorsi, in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendono via via disponibili, con la conseguenza che è esclusa comunque ogni tipologia di attività autoritativa sulla base di valutazioni discrezionali (Riforma della sentenza del T.a.r. Lazio, Roma, sez. III-bis, 23 aprile 2014, n. 4414).*

b) Cassazione Civile a Sezioni Unite, Ordinanza n. 16756 del 23.7.2014 *"In tema di graduatorie permanenti del personale della scuola, con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento in graduatoria ai sensi del D. Lgs. 16 aprile 1994, n.297, e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5 del d.lgs. 30 marzo*



2001, n. 165), di fronte alle quali sono configurabili diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione, e non potendo configurarsi l'inerenza a procedure concorsuali - per le quali l' art. 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, mantiene la giurisdizione del giudice amministrativo -, in quanto trattasi, piuttosto, dell'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili. (Regola giurisdizione)";

c) TAR Lazio, Roma, Sez. III Bis, n. 4337 del 19.4.2014 "Non è ricompresa nella nozione di concorso ai sensi dell'art. 63, c. 4, D.Lgs. 165/2001 la fattispecie, delineata in materia scolastica dall' art. 401 D.Lgs. 297/1994, caratterizzata dall'inserimento in apposite graduatorie permanenti (oggi ad esaurimento) dei docenti che sono in possesso di determinati requisiti (anche derivanti dalla partecipazione a concorsi), la quale è preordinata al conferimento delle cattedre che si rendono mano a mano disponibili; infatti l'assenza di un bando, di una procedura di valutazione e, soprattutto, dell'atto di approvazione, colloca le procedure così articolate fuori dall'ambito concorsuale, ricomprendendole tra gli atti di gestione del rapporto di lavoro, di fronte ai quali sono configurabili soltanto diritti soggettivi, con conseguente giurisdizione del Giudice Ordinario sulle controversie



concernenti l'inserimento e la collocazione in graduatoria degli insegnanti che aspirano all'assunzione."

- d) Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 5953 del 11.12.2013 "*Esulano dalla giurisdizione del giudice amministrativo, per rientrare in quella del giudice ordinario, le controversie aventi ad oggetto il corretto inserimento nelle graduatorie ad esaurimento per il conferimento d'incarichi a tempo determinato ed indeterminato del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola (personale ATA). Al di là del petitum formale, infatti, la pretesa fatta valere si configura come situazione giuridica intrinseca al rapporto di lavoro, rispetto alla quale l'Amministrazione esercita poteri negoziali e non poteri amministrativi, né si verte in materia di procedure concorsuali (riforma T.A.R. Lazio Roma, Sezione III bis, n. 5376/2013)" sul punto vedi anche Cassazione Civile a Sezioni Unite, Ordinanza n. 4288 del 21.2.2013, TAR Lazio, Roma, Sez. III Bis, n. 122 del 9.1.2013, TAR Lazio, Roma, Sez. III BIS n. 123 del 9.1.2013, TAR Piemonte, Torino, Sez. II n. 890 del 25.7.2012, TAR Veneto, Venezia, Sez. III n. 813 del 14.6.2012, Cons. Giustizia Amm. Sic. n. 865 del 21.11.2011, Cassazione Civile, Sezioni Unite, Ordinanza n. 3132 del 08.02.2011, Cassazione Civile, Sezioni Unite, Ordinanza n. 22805 del 10.11.2010, Cassazione Civile, Sezioni Unite n. 17466 del 28.7.2009, Cassazione Civile, Sezioni Unite, Ordinanze n. 4296, n. 4295, 4294, 4293, 4292, 4291 4290, 4289, 4288, 4287 del 29.01.2013.*



e) Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 11 del 12/07/2011

che ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario in quanto, venendo in rilievo atti che, esulando da quelli compresi nelle procedure concorsuali per l'assunzione, né potendo essere ascritti ad altre categorie di attività autoritativa (identificate dal d.lgs. n. 165/2001, art. 2, co.1), non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro, di fronte ai quali sono configurabili soltanto diritti soggettivi.

Sul punto delle giurisdizione gioverà infine rilevare che, a differenza della domanda avanzata innanzi al Consiglio di Stato (che ha portato alla sentenza n. 1973/2015 con la quale è stato annullato il D.M. 235/2014, giudizio avente ad oggetto l'annullamento del suddetto Decreto Ministeriale), **con il presente ricorso viene chiesto l'accertamento incidentale della illegittimità e la conseguente disapplicazione delle graduatorie ad esaurimento nella parte in cui, non contemplando il nominativo delle ricorrente, le escludono dalla possibilità di essere individuate quale destinatarie di un contratto a tempo indeterminato.**

Tale prospettazione è in perfetta corrispondenza anche con quanto previsto dallo stesso D.M. 235/2015 di aggiornamento delle graduatorie per il periodo 2014/2017, che all'art. 11, comma 6, stabilisce "La giurisdizione in materia di graduatorie ad esaurimento è devoluta al giudice ordinario in funzione del Giudice del lavoro".



DIRITTO ALL'INSERIMENTO NELLE GAE, DISAPPLICAZIONE
DEGLI ATTI MINISTERIALI ILLEGITTIMI PER CONTRARIETÀ
CON LEGGE ORDINARIA

Il quadro normativo sopra evidenziato chiarisce in modo inequivoco la situazione delle odierne ricorrente alle quali, pur in possesso di specifico titolo abilitante, viene ingiustamente negato l'inserimento nelle GaE.

Solo attraverso il D.M n. 353/2014 l'Amministrazione resistente le ha ammesse nella II fascia delle graduatorie d'istituto, ossia quella destinata al personale abilitato, salvo però continuare a negare – in modo totalmente illogico quanto illegittimo l'inserimento anche nella suddette GaE atteso che il titolo magistrale in loro possesso è abilitante per stessa ammissione del Ministero in virtù del DM 353/2014.

Se dunque non sussistono dubbi sul valore abilitante del diploma magistrale conseguito ante a.s. 2001/2002, nessun dubbio può conseguentemente sussistere anche in relazione al diritto all'inserimento nelle GaE.

Tuttavia, come si è detto, il decreto direttoriale 16/03/2007, i successivi n. 42/2009, 44 e 47/2011, e da ultimo, per ciò che rileva ai fini del presente giudizio, il DM n. 235/2014, hanno impedito l'ingresso in graduatoria per i diplomati magistrali.

Tali provvedimenti regolamentari sono però contrari alla legge, e specificamente all'art. 1, co. 605, lett. c), l. n. 296/2006.

All'atto della trasformazione delle graduatorie permanenti in GaE, la ricorrente ha maturato il diritto all'inserimento, in quanto



“docenti già in possesso di abilitazione”.

Infatti, la Finanziaria 2007, non ponendo, come condizione, il previo esistente inserimento del docente nelle graduatorie permanenti, aveva quale scopo quello di consentire a tutti i docenti abilitati di poter presentare la domanda per poter essere iscritti nella graduatoria.

I predetti decreti contrastano anche con il principio dettato dall'art. 11 preleggi, ossia con il principio generale dell'irretroattività della legge, nel senso che essa può disporre solo per il futuro.

Si tratta, come noto, di un principio, non di rango costituzionale ma primario, che può, pertanto, essere derogato dal legislatore, ma, a condizione che la nuova legge non leda i diritti quesiti dei singoli individui e che la deroga sia contenuta in una legge ordinaria.

Di contro, deve escludersi che ciò possa avvenire per effetto di fonti non legislative subordinate alla legge (i regolamenti) .

Si veda sul punto, di recente, TAR Sicilia, Catania, Sez. IV, 1 giugno 2014, n. 1701, per cui *“L’eccezionale possibilità di introdurre atti retroattivi, in disparte la copertura legislativa, richiede la sussistenza di un vuoto di regolamentazione amministrativa, che espressamente va riempito mediante l’adozione dell’atto. La giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 9.9.2008, n. 4301) ha più volte posto in rilievo che la regola di irretroattività dell’azione amministrativa è espressione dell’esigenza di garantire la certezza dei rapporti giuridici, oltretutto del principio di legalità che, segnatamente in presenza di provvedimenti limitativi della sfera giuridica del privato ... impedisce di incidere unilateralmente e con effetto ex ante sulle*



situazioni soggettive del privato (cfr. Cons. St., Sez. IV, n. 1317 del 07.03.2001; Sez. VI, n. 2045 del 01.12.1999; Sez. IV, n. 502 del 30.03.1998). Ulteriore limite alla retroattività, in presenza di statuizioni provvedimentali che rivestono valenza regolamentare in quanto dirette a trovare applicazione ripetuta nel tempo ad un numero indeterminato di fattispecie, discende dalla regola di irretroattività degli atti a contenuto normativo dettata dall'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale. Detta regola può ricevere deroga per effetto di una disposizione di legge pariordinata e non in sede di esercizio del potere regolamentare che è fonte normativa gerarchicamente subordinata. Pertanto solo in presenza di una norma di legge che a ciò abiliti gli atti e regolamenti amministrativi possono avere efficacia retroattiva”.

L'applicazione di tale principio ai diplomati magistrali ante a.s. 2001/2002, comporta che l'odierna ricorrente, prima dei decreti che hanno regolato l'aggiornamento/integrazione delle GaE, avevano già maturato il diritto all'ingresso in dette graduatorie per effetto del citato co. 605, seppur di ciò ne hanno potuto acquisire coscienza solo a seguito della emanazione del D.P.R. del 25/03/2014 e della pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015.

Ad ogni modo, trattasi di diritto che, una volta entrato nella loro sfera giuridica, non può essere disconosciuto, tanto meno per effetto di norme di fonte secondaria.

Il principio di irretroattività, infatti, *“costituisce un principio generale del nostro ordinamento e, se pur non elevato, fuori della materia*



penale, a dignità costituzionale, rappresenta pur sempre una regola essenziale del sistema a cui, salvo un'effettiva causa giustificatrice, il legislatore deve ragionevolmente attenersi, in quanto la certezza dei rapporti preteriti costituisce un indubbio cardine della civile convivenza e della tranquillità dei cittadini” (cfr. Corte Costituzionale, 04/04/1990, n. 155).

L'esclusione, pertanto, della ricorrente dalle GaE è quindi illegittima in quanto contrastante sia con l'art. 11 delle preleggi che con la Finanziaria 2007.

Il DM n.235/2014 si pone in contrasto, altresì, con il D.P.R. 25.03.2014 che, come evidenziato in premessa, in forza del richiamato parere del Consiglio di Stato, ha riconosciuto il diploma di che trattasi come titolo abilitante a tutti gli effetti di legge: da qui la sua necessaria disapplicazione anche per contrarietà con il D.P.R. in parola.

Per le stesse ragioni, andranno disapplicate, siccome illegittime, le GaE della Provincia di Parma nella parte in cui non contemplano il nominativo della ricorrente, escludendole dalla possibilità di godere dei corrispondenti benefici.

Quanto alle circolari adottate a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015, e, segnatamente, le circolari prot. 19621 del 06/07/2015, la n. 2198 del 30/06/2015 e la n. 15457 del 20/05/2015, va evidenziato che, rispetto alla gerarchia delle fonti, in quanto “circolari”, non designano un particolare tipo di atto, dalle funzioni o dal contenuto tipizzato, ma, rappresentano semplicemente una modalità di comunicazione interna, di “interpretazione”



amministrativa; il termine designa, per l'appunto, il percorso di un certo atto che si diffonde "circolarmente" all'interno di una certa struttura.

Trattasi dunque di “atti” che, secondo la giurisprudenza, non solo non vincolano gli uffici gerarchicamente sotto ordinati, che ben possono disattenderla senza che per tale ragione l'eventuale provvedimento adottato sia da ritenersi illegittimo, ma, che non vincolano nemmeno l'Amministrazione stessa che le ha emanate, che è infatti libera di modificare, correggere e disattendere l'interpretazione adottata, ragion per cui non se ne impone la disapplicazione, poiché l'ordinamento affida solo al giudice la competenza d'interpretare la legge (in questi termini, Cass. Civ., S.U., 02/11/2007 n. 23031, che sebbene occasionata da una circolare adottata in ambito fiscale, detta un principio di ordine generale).

Ne consegue che per esse l'accertamento in via incidentale della loro illegittimità, per le medesime ragioni che impongono di disapplicare i provvedimenti amministrativi sopra richiamati, ai fini della loro eventuale disapplicazione, è qui semplicemente richiesta per mero tuziorismo e, dunque, per l'eventualità in cui dovesse essere ritenuta necessaria ai fini dell'accoglimento del presente ricorso.

EFFICACIA ERGA OMNES DELLA PRONUNCIA DEL
CONSIGLIO DI STATO DI ANNULLAMENTO DEL D.M.
235/2014.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n.1973/2015, ha annullato il DM



235/2014 “nella parte in cui non ha consentito agli originari ricorrenti, docenti in possesso del titolo abilitante di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'iscrizione nelle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento”, ritenendo che “[...] non sembra [...] esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali”.

Da qui, l'affermazione del diritto allo “[...] inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie, la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però singolarmente continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie d'istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato”.

Con riferimento alle pronunce di annullamento di atti amministrativi a contenuto generale, è da sempre affermato nella giurisprudenza amministrativa (tra le tante: Consiglio di Stato, sez. VI, 26/06/1996 n. 854 e 09/03/2011 n. 1469; sez. IV, 07/12/2000 n. 6512 e 18/11/2013 n.



5459; T.A.R. Torino, sez. I, 24/10/2013, n.1101; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 06/03/2015, n. 631) che alle stesse non si potesse riferire una mera efficacia inter partes della cosa giudicata, giacché l'eliminazione dal mondo del diritto dell'atto a contenuto generale dispiega immediatamente effetti erga omnes, includendo anche i soggetti che non avessero partecipato al processo, ma che fossero interessati dagli effetti dell'atto caducato.

In effetti, proprio partendo da tali casi pratici, la dottrina è giunta ad individuare una categoria di atti, dato l'annullamento dei quali, viene a prodursi un effetto che non può considerarsi unicamente limitato alle sole parti processuali, ma che dispiega effetti erga omnes.

Tale categoria è costituita dagli atti regolamentari e quelli generali, che si distinguono per il loro carattere di inscindibilità: gli stessi, infatti, contenendo una disciplina applicabile ad una platea generalizzata, determinano comunque la produzione di effetti erga omnes anche in caso di loro annullamento.

Sul punto si veda in particolare Cass., Sez. I, 13 marzo 1998 n. 2734, in Giust. civ. Mass. 1998, 573, secondo cui *il principio dell'efficacia inter partes del giudicato amministrativo non trova applicazione con riguardo alle pronunce di annullamento di peculiari categorie di atti amministrativi, quali quelli aventi natura regolamentare, e quelli aventi portata generale determinando la relativa pronuncia di annullamento una loro definitiva ablazione dalla sfera del rilevante giuridico, attese la ontologica indivisibilità, con conseguente efficacia di tale pronuncia nei confronti non solo dei singoli*



	<i>ricorrenti, ma di tutti i soggetti concretamente destinatari di essi,</i>	
	<i>ancorché rimasti inerti in sede di tutela giurisdizionale</i>	
	<i>amministrativa.</i>	
	Il Tar Campania – Napoli, Sez. IV, con sentenza del 7 settembre 2012,	
	n.3811 ha ulteriormente ribadito, in caso di annullamento di atti	
	generali e indivisibili, la mancata applicazione del divieto di estensione	
	soggettiva del giudicato in materia di pubblico impiego, sancito dal co.	
	132 art. 1 Legge 311/2004 e confermato dal co. 6 art. 41 D.L.	
	207/2008. Nel caso specifico, infatti, il Tar ha ritenuto che <i>“la finalità</i>	
	<i>che informa il divieto di estensione soggettiva non può essere estesa</i>	
	<i>anche alle ipotesi ...in cui l’estensione degli effetti delle pronunce</i>	
	<i>giurisdizionali non risulta in alcun modo idonea a determinare</i>	
	<i>pregiudizi finanziari a carico dell’amministrazione ma, al contrario, a</i>	
	<i>consentire l’esplicazione dei principi, riconducibili all’imparzialità e</i>	
	<i>buon andamento, di par condicio e favor participationis”.</i>	
	Non si può, dunque, nutrire alcun dubbio che la sopracitata pronuncia	
	del Consiglio di Stato giovi anche all’odierna ricorrente, con	
	conseguente esclusione della possibilità, per il MIUR, di respingere le	
	richieste della ricorrente invocando disposizioni regolamentari	
	definitivamente annullate dalla giustizia amministrativa.	

	Allo stato, pertanto, riservata ogni migliore ed ulteriore	
	argomentazione, difesa eccezione ed istanza, la ricorrente come sopra	
	rappresentata, difesa e domiciliata, si pregia rassegnare le seguenti	
	CONCLUSIONI	



*“Voglia il Tribunale di Parma, sez. lavoro, contrariis reiectis, nonché
previe le più opportune declaratorie di legge e del caso*

*A. ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente, in
quanto in possesso del diploma magistrale ottenuto prima dell'A.S.
2001/2002, ad essere inserita nella III fascia delle Graduatorie ad
esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Parma, di rispettivo
interesse, e segnatamente per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia
(AAAA) e della Scuola Primaria (EEEE) ed eventuali connessi elenchi
per il sostegno e per le lingue straniere, sulla base dei titoli
specificatamente posseduti;*

*B. CONDANNARE, conseguentemente, le Amministrazioni
resistenti convenute ad inserire la ricorrente nelle predette
Graduatorie ex tunc con decorrenza dall'approvazione delle
graduatorie ad esaurimento per gli anni 2014/2017, o, in subordine,
dalla data di presentazione della domanda giudiziale, e nella posizione
derivante dal punteggio attribuibile alla stessa ricorrente applicando
la tabella di valutazione dei titoli prevista per la III fascia delle
graduatorie ad esaurimento, con tutte le conseguenze di legge.*

*Con espressa riserva di agire in separato giudizio ai fini del
risarcimento di tutti i danni, subendi e subiti dalla ricorrente per
effetto dell'illegittimo comportamento dell' Amministrazione
resistente.*

*Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre
rimborso forfetario spese generali 15% ed accessori di legge, oltre al
rimborso del Contributo unificato, se dovuto e versato, da distrarre, in*



solido, in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.

IN VIA ISTRUTTORIA:

Si produce:

1. Diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 e o titolo equipollente;

2. Copie ultimi contratto a tempo determinato.

3. circolare MIUR prot. 2198 del 30/06/2015

4. circolare MIUR prot. 19621 del 06/07/2015

5. circolare MIUR prot. 15457 del 20/05/2015

6. sentenza Consiglio di Stato n. 1973/2015

7. DPR. del 25.3.2014

8. D.M. 235/14 del 01/04/2014

9) Graduatorie ad esaurimento definitive, III Fascia, 2014/2017, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE).

10) Autocertificazione esenzione contributo unificato e documenti identità.

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA
DELLA NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C.**

IL sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende la
ricorrente giuste procure in calce al presente ricorso,

PREMESSO CHE

- Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della



ricorrente alla presentazione della domanda e al successivo inserimento nelle vigenti graduatorie ad esaurimento della provincia di Parma per le classi concorsuali AAAA e EEEE;

- L'art. 10, comma 5, della legge recante norme per la *“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione (...)”*, in relazione al piano straordinario di immissione in ruolo di oltre 100.000 insegnanti, prevede la facoltà, per i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie, di esprimere l'ordine di preferenza tra tutti i 101 ambiti territoriali;

- Ciò implica che tutti i candidati attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento potranno concorrere all'assunzione in tutti gli ambiti territoriali, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno di tali candidati all'ampliamento della platea dei soggetti beneficiari del piano di stabilizzazione;

- Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso ut supra deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), vigenti per gli anni scolastici 2014/2017.

RILEVATO CHE

- La notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'immenso numero dei destinatari;

- l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami



è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, “[...] *Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]*”;

- la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per la ricorrente;

- già l’art. 12 della L. 21 luglio 2000, n. 205 aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell’art. 151 c.p.c.;

- il TAR Lazio, quando è investito da azioni giudiziarie collettive, dispone sistematicamente - quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall’art. 150 c.p.c. - la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;

- anche i Tribunali del lavoro, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che “[...] *l’urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (...) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto*



l'art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale per la Liguria [...]” (Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n. 3578/11 - provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R.

RILEVATO ALTRESI' CHE

Tale forma di notifica continua a essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Si veda il sito del MIUR all'indirizzo:

http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_12 .

Tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato

CHIEDE

Che la S.V. Ill.ma, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilito dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA AUTORIZZARE LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO

- nei confronti di tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), vigenti per gli anni scolastici 2014/2017 - attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR dei seguenti dati:



